



SOS LEVRIERI

Associazione di Volontariato Iscritta nella Sezione Provinciale di Milano del Registro Generale Regionale MI - 629

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 20 OTTOBRE 2020

Oggi 20 ottobre 2020, alle ore 21,00 in collegamento telefonico in videochiamata , a seguito di rituale convocazione della Assemblea Straordinaria degli Associati dell'Associazione SOS Levrieri Onlus, sono presenti i signori:

Alessandra Roma , Associato e Presidente Consiglio Direttivo;

Serena Tomsic, Associato e Vice Presidente;

Romina Giovagnoli, Associato;

Dario Oriani, Associato e Segretario.

Sonia Ambroggi, Associato.

Deleganti

Mara Crosta in qualita' di Associato e Tesoriere, con delega al Sig. Dario Oriani (mail allegata);

per un totale di n.5 soci in proprio e n.1 per delega, per un totale di n.6 Soci con diritto di voto.

Ai sensi lettera dell'articolo 8) dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo

fa constatare che

a) in data 12 ottobre 2020 mediante mail, a ciascuno degli aventi diritto , e' stata indetta in prima convocazione una riunione della Assemblea Straordinaria degli Associati per il giorno 19 ottobre 2020 alle ore 09,30, ed in seconda convocazione una riunione della Assemblea Straordinaria per il giorno 20 ottobre 2020 per discutere e deliberare in merito alle seguenti questioni poste all'

Ordine del giorno

1. adeguamento dello Statuto Associativo alla nuove previsioni di legge sugli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs 117/17 (e ss. mm.) e delibere conseguenti;

2. varie ed eventuali.

b) nessuno degli Associati si è presentato alla riunione dell'Assemblea Straordinaria indetta, in prima convocazione il giorno 19 ottobre ;

c) risulta soddisfatto il quorum costitutivo previsto dall'articolo 8) dello Statuto Sociale , essendo l'assemblea valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti;

dichiara

la presente riunione dell'Assemblea Straordinaria , di cui assume la presidenza, validamente costituita ed atta a deliberare con pienezza dei poteri su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama il Sig. Dario Oriani , che accetta, a fungere da Segretario .

Il Presidente pone, quindi, in trattazione il primo punto dell'ODG:

Adeguamento dello Statuto Associativo alla nuove previsioni di legge sugli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs 117/17 (e ss. mm.) e delibere conseguenti.

Il Presidente presenta all'Assemblea la bozza del nuovo Statuto redatta in conformita' di quanto previsto dalla legge sugli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/17, dopo aver provveduto ad alcune precisazioni in merito alle differenze presenti nel nuovo Statuto , dichiara chiusa la discussione e pone in votazione l' adeguamento dello Statuto Associativo alla nuove previsioni di legge sugli Enti del Terzo Settore , di cui al D.Lgs 117/17 (e ss. mm.).

L'Assemblea all'unanimita' delibera di approvare l'adeguamento dello Statuto Associativo alla nuove previsioni di legge sugli Enti del Terzo Settore , di cui al D.Lgs 117/17 (e ss. mm.).

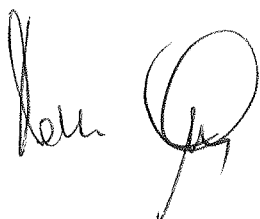
Si dà mandato al Presidente che possa apportare allo presente Statuto le eventuali modificazioni, soppressioni, ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione presso i competenti uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente proclama l'esito della votazione e successivamente pone in trattazione il secondo punto dell'ordine del giorno:

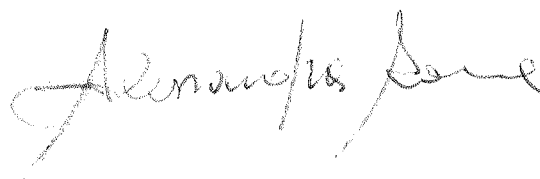
Varie ed eventuali

Nessuno chiede la parola e quindi constatato l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno, alle ore 22,15 il Presidente scioglie la presente riunione assembleare.

Il Segretario

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'R' followed by a large, circular flourish.

Il Presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Alessandro' followed by a long, horizontal flourish.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SOS Levrieri

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

É costituita l'organizzazione di Volontariato, denominata: "Associazione SOS Levrieri".

L'organizzazione ha sede in Lombardia, nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede dell'associazione in altro indirizzo nell'ambito del Comune di Milano non comporterà la necessità di modificare il presente statuto salva l'effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

L'organizzazione di volontariato "Associazione SOS Levrieri" opera su tutto il territorio nazionale ed europeo.

ART. 2 SCOPO - OGGETTO

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale a tutela dell'ambiente e della natura, in particolare diretta a salvare, a far adottare e apprezzare come animali d'affezione i levrieri da corsa e da caccia (greyhound, lurcher e galgo).

L'Associazione, operante nel settore della tutela della natura e dell'ambiente, è costituita allo scopo di promuovere l'adozione e la difesa degli animali d'affezione e la diffusione della ricerca e della cultura nel campo dell'interazione tra uomo e animale.

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato "Associazione SOS Levrieri" è di prestare ausilio a questi cani, promuovendone il recupero e il benessere psicofisico attraverso l'adozione.

L'Associazione promuove la difesa dei levrieri anche attraverso la denuncia delle situazioni di maltrattamento di questi animali, e l'informazione coerente e veritiera sulla loro condizione. Per questo collabora con tutte le Associazioni che a livello nazionale e internazionale lavorano per porre fine alle corse per fini di lucro e alla caccia coi levrieri, per creare un movimento di condanna civile, nonché per ottenere leggi di tutela e per far punire i reati commessi.

L'Associazione promuove la diffusione della conoscenza scientifica delle caratteristiche del levriero in generale e del levriero rescue in particolare, nonché delle caratteristiche zooantropologiche del rapporto levriero rescue-essere umano. Per questo collabora con associazioni ed enti che finanziano e realizzano progetti destinati a questi scopi.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale.



Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In particolare svolge le seguenti attività:

- 1) divulgazione ed informazione attraverso conferenze, organi di stampa e media, sugli abusi e i gravi maltrattamenti che i levrieri subiscono in Irlanda e Spagna;
- 2) organizzazione di eventi atti a far conoscere al meglio i levrieri rescue e la loro valorizzazione come cani da compagnia e non da lavoro come sono abitualmente sfruttati;
- 3) organizzazione di seminari rivolti agli adottanti e amanti in genere della razza, con la partecipazione di professionisti del settore cinofilo (veterinari, comportamentalisti, educatori cinofili e nutrizionisti) atti a spiegare come approcciarsi in maniera corretta all'inserimento in famiglia del nostro levriero e alla sua cura psicofisica;
- 4) assistenza ai nostri adottanti durante l'inserimento del levriero nella loro famiglia, consigliando le procedure corrette da mettere in pratica sia con le persone che con altri animali presenti in casa, e nella gestione quotidiana del cane;
- 5) organizzazione occasionale del trasporto del cane, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza e di viaggio da parte dei Soci e dei Volontari, quando il cane si trovi in situazione di grave difficoltà.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART. 3 SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I soci si dividono in Fondatori e Ordinari.

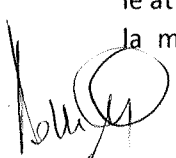
- i fondatori dell'organizzazione sono quelli intervenuti nell'atto costitutivo cioè che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- gli ordinari sono quelli che, condividendo le finalità dell'organizzazione stessa ed essendo mossi da spirito di volontariato, verranno ammessi successivamente dal Consiglio direttivo.

L'adesione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente comprovante i requisiti di onorabilità ed idoneità.

I soci hanno tutti uguali diritti.

Tutti i soci, in regola con il versamento dei contributi annuali e straordinari, hanno diritto di intervento in assemblea.

I soci hanno diritto di partecipare permanentemente (con esclusione espressa di ogni temporaneità) a tutte le attività dell'Associazione, alle assemblee, alla elezione alle cariche sociali, in particolare alle assemblee per la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e



l'approvazione del rendiconto; essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

I soci all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Tutti i soci sono tenuti al versamento del contributo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 4 RECESSO - ESCLUSIONE

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo nazionale o regionale o locale competente, con raccomandata A/R. ed ha efficacia dal momento in cui questo ne ha conoscenza;
- b) per decesso;
- c) per scioglimento, qualora l'associato sia persona giuridica o associazione di fatto;
- d) per esclusione, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e per quelli che abbiano più di una volta agito in contrasto con il presente statuto, oltre che per altri gravi motivi.
- e) per cessazione dei requisiti di ammissibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A/R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione.

Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso (o rifiutato ai sensi dell'articolo precedente) può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A/R. inviata al Presidente dell'Associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

ART. 5 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- il Fondo di Dotazione iniziale;



- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

- quote associative;
- i redditi del patrimonio;
- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di enti privati;
- i contributi di organismi internazionali;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
- manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;

ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 6 ESERCIZIO SOCIALE

Il rendiconto della organizzazione di volontariato è annuale; l'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed è elaborato dal Consiglio Direttivo.

Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese suddivise per singole voci relative al periodo di un anno ed è corredato dalla Relazione dell'Organo Controllo e Revisione (se nominati).

Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata, suddivise per singole voci, per l'esercizio annuale successivo.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) gli Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 8 ASSEMBLEA

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione, ad opera del Consiglio direttivo, è da effettuarsi mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione, o altra comunicazione anche via telematica, almeno otto giorni prima dalla data fissata per la convocazione.

L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei soci. In questo caso l'affissione dell'avviso deve avvenire almeno 30 giorni prima della convocazione.

Ogni socio potrà delegarne un altro, con un massimo di una delega per socio.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

L'intervento alle Assemblee in audio – video conferenza a mezzo skype, telefono o altri collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

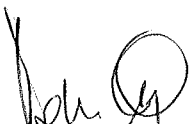
L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva eventuali regolamenti;
- e) nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo.

L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominandone i liquidatori.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.



L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita – ad eccezione di quanto previsto per lo scioglimento – in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli iscritti, e delibera validamente con il consenso della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà degli associati, e delibera validamente con i due terzi dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona da designare da parte dell'Assemblea stessa. Il segretario è nominato dallo stesso Presidente dell'Assemblea.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è costituito da tre a cinque membri scelti fra gli associati. Per il primo mandato le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

Il Consiglio elegge il Segretario e il Tesoriere.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione viene fatta dal Presidente, senza l'osservanza di particolari formalità. La convocazione va comunicata anche all'Organo di Controllo e Revisione, ove istituiti, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Nel caso di dimissioni o perdita di un componente il Consiglio viene integrato alla prima Assemblea.

L'intervento alle riunioni in audio – video conferenza a mezzo skype, telefono o altri collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio si scioglie quando, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere più di due dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta al Consiglio, fra l'altro e a puro titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci;
- e) redigere il rendiconto consuntivo, eventualmente quello preventivo, curare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli di competenza dell'assemblea, tra cui l'ammontare della quota di contributo annuale che ogni socio dovrà versare;
- f) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora si renda necessario o venga richiesto dai soci;
- h) redigere i regolamenti per l'attività associativa;
- i) di predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge;
- l) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza. Ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Per il primo mandato è nominato direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi stato e grado di giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri soci con procura speciale per determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 11 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto, tra i membri del Consiglio Direttivo, dai componenti del Consiglio stesso, su proposta del Presidente. Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Per il primo mandato è nominato direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

ART. 12 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo, anche non tra i suoi membri, redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne cura la custodia.

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo, anche non tra i suoi membri, cura in particolare le vicende amministrative dell'associazione e si incarica della riscossione delle entrate, nonché della tenuta di eventuali libri contabili e/o associativi.

Il Segretario ed il Tesoriere possono essere anche la stessa persona.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.



Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 14 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART. 15 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

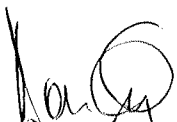
ART. 16 NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall'Assemblea e registrato presso gli uffici competenti.

Ai sensi dell'art. 101 comma 10 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm., le norme di carattere fiscale o generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all'istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o all'ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.



Nel periodo transitorio sono fatte salve le norme agevolative previste dal D.Lgs. 460/97 per l'Ente, quale Onlus di diritto.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

bin

AR

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMB UT MONZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 785
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 20/10/2020 REGISTRATO IL 09/03/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000785

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 97621540158 SOS LEVRIERI
ID. TELEMATICO: TNT21L000785000LC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 97621540158

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI 0 VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
ADEGUAMENTO STATUTO D.LGS 117/17 PEC N. 85385 DEL 20.10.2020
EMERGENZA COVID 19